



Venezia Tessera, 24 gennaio 2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI AD USO UFFICIO PRESSO L'AEROSTAZIONE DELL'AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAMBIAVALUTE E PER LA GESTIONE DI TERMINALI ATM.**

Ai sensi dell'art. 10.2 del Bando, vengono rese precisazioni e chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti a seguito della pubblicazione della gara in oggetto.

I chiarimenti costituiscono integrazione della *lex specialis* di gara ed hanno efficacia vincolante per tutti i concorrenti.

Eventuali ulteriori informazioni/quesiti/ricieste di chiarimento in ordine alla presente procedura potranno essere trasmessi - entro e non oltre 5 giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione - al seguente indirizzo e-mail: [ageretto@veniceairport.it](mailto:ageretto@veniceairport.it).

#### **Chiarimento n. 7**

##### Domanda:

Il Bando di gara prevede ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, tra i servizi accessori, la gestione di terminali ATM.

Si chiede di confermare che l'aggiudicatario del Lotto 1 e/o del Lotto 2, che non partecipi all'assegnazione del Lotto 3, potrà comunque eseguire i servizi accessori indicati nel Bando di gara, ivi inclusa la gestione di terminali ATM e che pertanto i terminali ATM eventualmente gestiti dall'aggiudicatario del Lotto 1 e/o del Lotto 2 si aggiungeranno agli ATM installati dall'aggiudicatario del Lotto 3.

##### Risposta:

Si conferma. Per i lotti nn. 1 e 2 è prevista, tra le attività accessorie, la possibilità di gestire dei terminali ATM. Tali ATM sono aggiuntivi e indipendenti rispetto a quelli rientranti nel lotto n. 3. Si precisa che gli ATM eventualmente installati nei lotti nn. 1 e 2 devono essere integrati nella struttura del box.

#### **Chiarimento n. 8**

##### Domanda:

Il Bando di gara prevede ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, la facoltà di attivare servizi accessori rispetto all'attività di cambiavalute.

Si chiede di confermare che l'attivazione di detti servizi accessori è facoltativa ed è rimessa alla discrezionalità dell'assegnatario.

##### Risposta:

Si conferma.

#### **Chiarimento n. 9**

##### Domanda:

Il Bando di gara prevede che negli spazi ricompresi nel Lotto 3 potranno essere installati singoli terminali ATM del tipo standard o multi-currency, a scelta dell'assegnatario.



Si chiede di chiarire se, ferma restando la superficie di 1 mq per ogni postazione, l'assegnatario del Lotto 3 potrà installare due terminali ATM nella singola postazione.

Risposta:

L'art. 2.1.3 del Bando precisa che gli spazi oggetto del Lotto 3 sono costituiti da sette superfici di circa 1 mq ciascuno in cui installare singoli terminali ATM. In ogni postazione (di 1 mq) è quindi possibile installare un unico ATM.

**Chiarimento n. 10**

Domanda:

Facendo riferimento al chiarimento n. 9 si chiede se, nel caso in cui sia confermata la possibilità di installare più terminali ATM per singola postazione, il MAG si riferisca alla postazione o al singolo terminale ATM.

Risposta:

In ogni postazione è possibile installare un unico ATM e, come chiarito all'art. 5.3.1, lettera b) del Bando, la base di gara per il lotto n. 3 è riferita ad ogni singola postazione ATM.

**Chiarimento n. 11**

Domanda:

L'art. 2.1.3 del Bando di gara prevede che gli spazi ricompresi nel Lotto 3 sono sette superfici di circa 1 mq ciascuna, come rappresentate nelle planimetrie con l'indicazione "ATM NUOVO".

Si chiede di confermare che il concorrente al Lotto 3 potrà presentare offerta per l'assegnazione di postazioni ATM sino a un massimo di 7.

Risposta:

Si conferma.

**Chiarimento n. 12**

Domanda:

Si chiede, inoltre, di chiarire se gli ATM indicati nelle planimetrie relative al lotto n. 3 come ATM esistenti rimarranno in attività e sino a quale termine di durata.

Risposta:

Gli ATM indicati nelle planimetrie come esistenti sono affidati in subconcessione a diversi operatori e i relativi rapporti sono soggetti a termini di efficacia diversi. Allo stato non è possibile sapere se al momento della rispettiva scadenza saranno mantenuti in attività o meno.

**Chiarimento n. 13**

Domanda:

Con riferimento allo spazio di 330 mq circa da condurre come business centre, si chiede di chiarire con quali modalità verrà determinato il corrispettivo da versare a SAVE in relazione al fatturato delle attività svolte nel suddetto spazio. Al riguardo, infatti, l'Allegato B dell'Atto di subconcessione relativo al Lotto 1 non fornisce alcuna precisazione.

Risposta:



Non è previsto un corrispettivo specificamente riferito alle attività tipicamente connesse alla gestione del business centre (affitto sale meeting, connessione web, rest room). Si rinvia all'art. 4 dell'Atto di subconcessione. La royalty di cui all'art. 4.1, lettera b), sulle commissioni percepite nella vendita di servizi ancillari/accessori, verrà calcolata tenendo conto anche dei servizi ancillari esercitati presso il business centre.

È previsto in ogni caso un importo Minimo Annuo Garantito, quale corrispettivo di base.

#### **Chiarimento n. 14**

##### Domanda:

L'art. 4.4 dell'Atto di subconcessione, analogo per tutti i lotti, prevede che: *“Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno SAVE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel semestre ed applicate ai fatturati registrati nella gestione del servizio di cambiavalute e delle attività ancillari/accessorie - netto Iva - mensili sarà superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da SAVE entro il giorno 10 del mese successivo”.*

Si ritiene che tale meccanismo potrebbe generare distorsioni nella seguente ipotesi esemplificativa:

semestre 1: sommatoria royalties > 50% MAG -> l'assegnatario paga la differenza a SAVE;

semestre 2: sommatoria royalties < 50% MAG -> l'assegnatario non paga nulla oltre al MAG;

annualità: (sommatoria royalties semestre 1 + sommatoria royalties semestre 2) < 100% MAG -> in tale ipotesi nonostante le royalties effettivamente maturate siano inferiori su base annuale al MAG l'assegnatario si troverà ad aver corrisposto un corrispettivo variabile superiore rispetto al MAG.

Al fine di evitare l'occorrenza della situazione sopra descritta, si chiede di confermare che il periodo di riferimento ai fini della determinazione del corrispettivo variabile e del relativo eventuale conguaglio è annuale.

Si chiede, inoltre, di chiarire quali saranno le modalità adottate da SAVE al fine di evitare situazioni come quella sopra descritta.

##### Risposta:

Si conferma che la verifica e l'eventuale conguaglio tra MAG e royalties avverrà secondo quanto previsto all'art. 4.4 dell'Atto di subconcessione. Il calcolo semestrale è accettabile in quanto riduce il rischio di distorsioni rispetto a quanto accadrebbe qualora il calcolo fosse mensile.

#### **Chiarimento n. 15**

##### Domanda:

Con riferimento agli spazi di cui al Lotto 3, si chiede di chiarire se il concorrente possa indicare nell'offerta, oltre al numero delle postazioni per le quali concorre, anche il posizionamento di dette postazioni.

##### Risposta:



Si rinvia all'art. 17.2 del Bando secondo cui *“il concorrente deve indicare nel modulo dell'offerta economica, il numero di postazioni atm per le quali concorre, senza possibilità di rinunciare, successivamente all'assegnazione, ad alcune delle postazioni indicate. ... Il concorrente risultato migliore offerente avrà la facoltà di scegliere per primo le postazioni di preferenza. La scelta sarà esercitata presentando specifica dichiarazione a mezzo e-mail all'indirizzo [ageretto@veniceairport.it](mailto:ageretto@veniceairport.it) entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione degli esiti della seduta di apertura delle buste che sarà trasmessa da SAVE. Quando il miglior offerente avrà esercitato la propria scelta, spetterà al concorrente classificatosi secondo in graduatoria l'individuazione degli spazi di preferenza tra quelli residui. Tale facoltà sarà esercitata con le medesime modalità previste dalla disposizione che precede (la dichiarazione dovrà essere presentata entro 7 giorni dalla richiesta inviata da SAVE). Allo stesso modo si procederà in relazione agli altri concorrenti, sino ad esaurimento degli spazi”*.

La scelta degli spazi avverrà quindi successivamente alla formazione della graduatoria, dando preferenza al concorrente che precede in graduatoria e procedendo in ordine decrescente per l'assegnazione degli spazi ancora disponibili. Si precisa che il miglior offerente sarà il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più elevato risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 16.8.2 del Bando. Nell'applicare la formula non si terrà conto del numero delle postazioni atm cui l'offerta si riferisce, ma soltanto del valore offerto per singola postazione (i valori economici devono essere unici per tutte le postazioni per cui si concorre).

#### **Chiarimento n. 16**

##### Domanda:

Con riferimento agli obblighi di trasmissione documentale di cui all'art. 5.2 degli atti di subconcessione, si chiede di chiarire come si debba comportare l'assegnatario nell'ipotesi in cui i documenti specificamente indicati non siano previsti e/o disponibili in ragione della specifica attività effettuata.

##### Risposta:

Qualora la documentazione specificamente indicata dall'art. 5.2 dell'Atto di subconcessione non sia prevista e/o obbligatoria nell'organizzazione aziendale dell'affidatario, questi sarà tenuto a presentare a SAVE documentazione equivalente attestante in via ufficiale il fatturato maturato nel periodo di riferimento, allo scopo di consentire il calcolo delle royalties e l'espletamento delle opportune verifiche.

#### **Chiarimento n. 17**

##### Domanda:

Con riferimento a quanto previsto all'art. 13.1 dell'Atto di subconcessione riferito ai lotti nn. 1, 2 e 3, si chiede di chiarire come la garanzia di annullamento dell'operazione possa operare nel caso di ATM multi-currency laddove l'operatore non disponga di uffici e di personale presso l'Aeroporto.

##### Risposta:



La disposizione di cui all'art. 13.1 dell'Atto di subconcessione consegue ad un rifiuto. Essa, pertanto, viene riformulata come di seguito indicato. Diversamente da quanto risultante dalla disposizione inizialmente pubblicata, infatti, l'annullamento dell'operazione ed il relativo rimborso dovrà essere garantito soltanto in relazione alle operazioni eseguite presso i box (sportello gestito da operatori) e non presso gli ATM. Si riporta di seguito la formulazione corretta, che, ai sensi dell'art. 10.2 del Bando, costituisce integrazione della *lex specialis* di gara vincolante per tutti i concorrenti: *"13.1 Al fine di evitare l'insorgere di contestazioni con l'utenza in merito alla trasparenza delle condizioni generali di contratto e delle condizioni economiche applicate alle operazioni di cambio valute eventualmente effettuate presso i box serviti da un operatore, il Subconcessionario si obbliga a garantire al passeggero la facoltà di ottenere l'annullamento dell'operazione, con rimborso totale della transazione e della commissione di vendita, a condizione che la relativa richiesta venga presentata dal passeggero nella medesima giornata in cui l'operazione è avvenuta. Qualora invece la richiesta sia presentata successivamente, il Subconcessionario si impegna a restituire soltanto la commissione di vendita"*.

#### **Chiarimento n. 18**

##### Domanda:

Con riferimento al quesito di cui al chiarimento n. 17, si chiede, inoltre, di confermare che l'obbligo di annullamento dell'operazione, con le modalità previste all'art. 13.1 dell'Atto di subconcessione, si applica a tutte le operazioni di cambio effettuate.

##### Risposta:

L'obbligo di garantire la facoltà di annullamento ed il relativo rimborso è riferita soltanto alle operazioni di cambio effettuate presso i box (presidiati da operatori, in cui le operazioni sono gestite dal personale addetto).

#### **Chiarimento n. 19**

##### Domanda:

L'art. 13.10 dell'Atto di subconcessione prevede che *"Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006"*. Si chiede di chiarire se l'assegnatario debba certificare tale circostanza e con quali modalità.

In caso positivo, si chiede, altresì, di chiarire se detta certificazione sia condizione per il rilascio della tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

##### Risposta:

Non è richiesta alcuna certificazione. Il rilascio della tessera di accesso agli spazi aeroportuali è subordinata soltanto alla frequenza del corso sulla sicurezza aeroportuale.

#### **Chiarimento n. 20**

##### Domanda:

Con riferimento all'art. 13.6 dell'Atto di subconcessione riferito ai lotti nn. 1 e 2, sugli orari di esercizio dell'attività, si chiede conferma che l'apertura di un box implica necessariamente la presenza di personale



operativo, anche in considerazione dei vigenti obblighi di identificazione della clientela posti a carico dei soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute.

Risposta:

Si conferma che durante gli orari di esercizio dell'attività deve essere garantita la presenza di personale operativo.

**Chiarimento n. 21**

Domanda:

Si chiede di confermare che gli elementi posti a base dell'offerta – royalty offerta e MAG – sono vincolanti per l'offerente e non modificabili successivamente, anche nel corso della durata della subconcessione, neanche nell'ipotesi di modifica dell'offerta merceologica e dei servizi attualmente presenti presso l'Aeroporto.

Risposta:

L'art. 14.6 del Bando precisa che i corrispettivi indicati nell'offerta sono vincolanti per l'intera durata della subconcessione. Non potranno essere indicati corrispettivi variabili in base agli anni e/o al fatturato conseguito, né altre forme di remunerazione periodica o una tantum (es. signing fee).

Il valore del MAG verrà, tuttavia, aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

**Chiarimento n. 22**

Domanda:

Si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di normative sopravvenute – peraltro spesso paventate – che riducano il limite di utilizzo del denaro contante, attualmente fissato nell'importo di Euro 2.999,99 dall'art. 1, comma 898, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il Subconcessionario possa rinegoziare con SAVE il corrispettivo annuale minimo garantito.

Risposta:

I corrispettivi non saranno soggetti a variazioni diverse dalla rivalutazione ISTAT annuale.

**Chiarimento n. 23**

Domanda:

Si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di cessazione anticipata della subconcessione, per causa non imputabile al Subconcessionario, sia prevista la possibilità per il Subconcessionario di recuperare gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.

Risposta:

Tale possibilità non è prevista.

**Chiarimento n. 24**

Domanda:



Si chiede di chiarire se sia previsto un limite di costo massimo per le operazioni di cambiavalute, da applicarsi in favore della clientela.

Risposta:

Non sono previsti limiti ulteriori a quelli eventualmente imposti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Geretto